

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 207/2009.

Ricorso proposto il 23 dicembre 2016 — Fininvest e Berlusconi/BCE**(Causa T-913/16)**

(2017/C 063/47)

*Lingua processuale: l'italiano***Parti**

Ricorrenti: Finanziaria d'investimento Fininvest SpA (Fininvest) (Roma, Italia), Silvio Berlusconi (Roma) (rappresentanti: R. Vaccarella, A. Di Porto, M. Carpinelli e A. Saccucci, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- Annullare la decisione della Banca centrale europea del 25 ottobre 2016, che ha stabilito «di opporsi all'acquisizione da parte degli Acquirenti di una partecipazione qualificata nella Società obiettivo».
- Condannare la Banca centrale europea al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione adottata dalla Banca centrale europea del 25 ottobre 2016 (ECB/SSM/20016-7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4) ai sensi degli artt. 22 e 23 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (CRD IV) (GU 2013 L 176, pag. 338), degli artt. 1, par. 5, 4, par. 1, lettera c), e 15, par. 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013 L 287, pag. 63), dell'artt. 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sul MVU) (GU 2014 L 141, pag. 1), nonché degli artt. 19, 22 e 25 del Testo unico bancario italiano, con la quale la Banca centrale si è opposta all'acquisizione, da parte di Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A., di una partecipazione qualificata in un ente creditizio (società obiettivo).

A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono otto motivi divisi in tre blocchi.

1. Primo motivo, vertente sull'erronea applicazione degli artt. 22 e 23 della CRD IV, la violazione degli artt. 1, par. 5, 4, par. 1, lettera c) e 15 del regolamento sul MVU e degli artt. 86 e 87 del regolamento quadro sul MVU, anche in relazione agli artt. 4, par.1, 5, par 2, e 13, par 2, TUE e all'art. 127, par 6, TFUE nonché sull'esistenza di uno sviamento di potere.
2. Secondo motivo subordinato del ricorso, vertente sul fatto che la CRD IV, se applicata estensivamente alla fattispecie, viola il principio generale di non retroattività degli atti di diritto derivato.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto e del principio dell'autorità di cosa giudicata formatasi sulla sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 882, del 3 marzo 2016, che ha statuito sugli effetti dell'autorizzazione alla fusione rilasciata da Banca d'Italia in relazione alla partecipazione di Fininvest nella società obiettivo.

— Si fa valere a questo riguardo, che questo primo blocco di motivi investe il presupposto stesso della decisione impugnata, e segnatamente contesta la ricostruzione interpretativa della CRD IV accolta dalla BCE in quanto giuridicamente errata ed illegittimamente ampliativa dei poteri specifici ad essa attribuiti dal Regolamento sul MVU e dal Regolamento quadro sul MVU, oltre che lesiva del giudicato già formatosi a livello nazionale sulla partecipazione nella società obiettivo per effetto della sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'art. 4, par. 3, del regolamento sul MVU, dell'art. 23, paragrafi 1 e 4, della CRD IV, nonché dei principi generali di legalità, di certezza del diritto e di prevedibilità dell'azione amministrativa, in relazione all'applicazione da parte della BCE delle norme nazionali di recepimento, e sulla violazione dei principi generali di legalità e di certezza del diritto in relazione alla ritenuta opponibilità ai ricorrenti delle *Guidelines for the prudential assessment of acquisitions and increases in holdings in the financial sector required by Directive 2007/44/EC, adottate nel 2008 dai Comitati CEBS, CESR e CEIOPS*.
5. Quinto motivo subordinato del ricorso, vertente sulla violazione delle forme sostanziali *sub specie* di carenza di istruttoria e difetto di motivazione in relazione al criterio della «probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio» (art. 23, par. 1, della CRD IV).
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di proporzionalità, perché la decisione impugnata determina in sostanza gli effetti di un provvedimento ablatorio che impone la vendita forzata di una rilevante partecipazione azionaria, e violazione degli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dei corrispondenti principi generali di diritto dell'Unione europea quali desumibili dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

— Si fa valere a questo riguardo che questo secondo blocco di motivi concerne la valutazione effettuata dalla BCE ed investe, da un lato, la ricostruzione della normativa nazionale operata dalla stessa BCE, e, dall'altro, la mancata valutazione in concreto della «probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio» e il mancato rispetto del principio di proporzionalità in materia di vigilanza prudenziale.

Il terzo blocco di motivi sarebbe, invece, dedicato ad una serie di gravi vizi procedurali che avrebbero inficiato il procedimento di vigilanza e il provvedimento finale della BCE.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti alla difesa che avrebbero dovuto essere «pienamente garantiti» (art. 22, par. 2, del Regolamento sul MVU e art. 32, par. 1 del Regolamento quadro sul MVU) e del diritto a una buona amministrazione sancito dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali, a causa del ritardato accesso al fascicolo e dell'impossibilità di conoscere il contenuto dell'atto della BCE sulla cui base è stato avviato il procedimento di autorizzazione. Si fa anche valere l'erronea applicazione dell'art. 32, paragrafi 1 e 5, del regolamento quadro sul MVU.

8. Ottavo motivo di ricorso, vertente sull'illegittimità, sulla base dell'art. 277 TFUE, dell'art. 31, par. 3, del Regolamento quadro sul MVU per violazione dei diritti della difesa garantiti dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali e dei corrispondenti principi generali di diritto desumibili dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

Ricorso proposto il 3 gennaio 2017 — J.M.-E.V. e hijos/EUIPO — Masi (MASSI)

(Causa T-2/17)

(2017/C 063/48)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: .M.-E.V. e hijos, SRL (Granollers, Spagna) (rappresentanti: M. Ceballos Rodríguez e J. Güell Serra, lawyers)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Alberto Masi (Milano, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: ricorrente

Marchio controverso interessato: marchio dell'Unione europea denominativo «MASSI» — marchio dell'Unione europea n. 414 086

Procedimento dinanzi all'EUIPO: dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 4 ottobre 2016 (rettificata dalla decisione del 3 novembre 2016) nel procedimento R 793/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere la domanda di dichiarazione di nullità presentata dal sig. Alberto Masi contro la registrazione di marchio dell'Unione europea n. 414 086 «MASSI» relativamente alla classe 12;
- condannare l'EUIPO e il controinteressato dinanzi all'EUIPO, qualora partecipasse al presente procedimento, alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (cosa giudicata);
 - omessa applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 207/2009.
-